

rebbe che per qualunque alienazione, comunque piccola, dovesse intervenire il parere del Consiglio di Stato; ma per non render troppo incagliata la vendita di questi beni, si è determinato che dovessero esservi soggetti quei contratti soltanto la cui importanza eccede le lire 25,000, e che pei contratti minori basteranno all'uopo le autorità locali.

RANIERI. Lo Stato, essendo egli stesso un gran corpo morale, è stato sempre assimilato a un pupillo che ha bisogno di molte garanzie. E però io credo necessarissima la garanzia del Consiglio di Stato. Ora, se le operazioni onde si tratta si facciano, a cagion d'esempio, nell'ex-reame di Napoli, parrebbe dovesse bastare che quel magistrato il quale ora rappresenta colà il Consiglio di Stato ne facesse le veci.

Se non erro, pare che a ciò per l'appunto debba accennare la domanda dell'onorevole Massari, a cui non si sarebbe risposto.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Martinelli, poi al deputato Leopardi.

MARTINELLI, relatore. Intorno a questo articolo si fanno due osservazioni: l'una si riferisce al decreto col quale si approvano i contratti, l'altra si riferisce al parere del Consiglio di Stato.

In quanto alla prima osservazione, dirò semplicemente che il contratto si fa dallo Stato; chi vende è lo Stato, e per lo Stato il ministro. Se il ministro non interviene a manifestare il suo consenso con un decreto, con un istrumento o con una delegazione o in altro modo qualunque, il contratto non può esser fatto. Se voi volete dire che quando l'incanto è terminato, il contratto è definitivo, io vi domanderò: chi sarà responsabile del contratto in faccia al Parlamento? Che una forma sia viziosa e che i metodi si possano riformare o mutare, non entra in questa questione, la quale non avrebbe per me alcuna difficoltà. Io ripeto soltanto che il contratto conchiuso per lo Stato deve essere approvato dal ministro responsabile davanti allo Stato. Di più, il Ministero deve essere illuminato affinché non avvenga qualche errore o sorpresa, e la responsabilità governativa non rimanga soverchiata o delusa dall'onnipotenza burocratica.

È prescritto dalle leggi e dalle regole generali della pubblica amministrazione che certi atti dei ministri debbano essere preceduti dal parere del Consiglio di Stato.

Dirò francamente che nel seno della Commissione io mossi una obbiezione simile a quella che ora si muove dall'onorevole Massari. Ma fui convinto che nello stato presente delle cose non conviene arrecare alcuna alterazione al sistema amministrativo. Aggiungerò, e di questo prenda nota l'onorevole Massari, che oggi non si tratta di una legge organica e permanente, ma di contratti i quali non avranno un corso molto prolungato o indefinito. Non si tratta nel caso presente di una questione di principio, ma di una formalità osservata o richiesta nell'ordine esecutivo.

Ma, nel caso presente, quale sarà l'attribuzione del

Consiglio di Stato? Non faceva bisogno di venire a spiegarlo con questa legge. L'onorevole Massari proponeva la soppressione di questo paragrafo.

Noi abbiamo un articolo in fine della legge il quale dichiara che è derogato a tutte le leggi anteriori per ciò che avessero di contrario alle disposizioni della presente. Ma ciò che si crede di modificare nelle leggi anteriori nei loro rapporti colla presente è necessario che venga determinato in modo chiaro e preciso. La soppressione del paragrafo non toglierebbe l'ingerenza del Consiglio di Stato. Di quale Consiglio di Stato parliamo noi? La risposta è semplicissima. Noi parliamo di atti che devono essere approvati dal ministro, e per naturale conseguenza s'intende che l'esame di quegli atti si faccia dal Consiglio di Stato che ora risiede presso il Governo centrale. Quante volte poi al Consiglio di Stato fosse per succedere una diversa magistratura, è molto facile il prevedere che l'esame dei contratti sarebbe rimesso a quella diversa magistratura. Oggi non avremmo altro modo costituzionale indirizzato a verificare la regolarità di alcuni atti se venisse meno l'attribuzione del Consiglio di Stato. Non abbiamo altra magistratura consultiva od amministrativa, la quale possa procedere all'esame richiesto per un parere che precederebbe l'approvazione di contratto di qualche importanza.

Io credo che questa spiegazione basti a giustificare l'articolo che era nel progetto primitivo, e che si è conservato nel progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Leopardi ha facoltà di parlare.

LEOPARDI. A me pare che dopo che abbiamo con questa legge istituita una Commissione provinciale, la quale è incaricata anche di vegliare alla compilazione degli atti preparatorii, quanto all'approvazione da impartirsi certamente dal Ministero che ne è responsabile, il Ministero, invece di udire il parere del Consiglio di Stato, potrebbe udire quello della Commissione provinciale. Basterebbe che invece del *parere del Consiglio di Stato*, si dicesse: *il parere della Commissione provinciale*.

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

L'ufficio della Commissione provinciale è di natura diversa da quello che spetterebbe al Consiglio di Stato. Il primo è un ufficio, direi, tecnico....

RANIERI. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze.... e riguarda l'estimo dei fondi, l'epoca dei tagli dei boschi e il tempo migliore di porli in vendita; insomma è un mandato tecnico ed economico. Invece l'ufficio di chi deve esaminare questi contratti è di tutt'altra natura; è un ufficio legale, che può benissimo essere affidato al Consiglio di Stato, a cui del resto già compete, a termini della vigente legge sulla contabilità generale.

LEOPARDI. Questo sarebbe quando un'altra legge non lo desse ad altri.

PRESIDENTE. Il deputato Ranieri ha la parola.

RANIERI. In tal caso il supremo magistrato amministrativo, o sia il Consiglio di Stato di Napoli, che cosa